



# CITTA' DI VITERBO

## REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

(ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14/3/2011)

ART. 1	
OGGETTO DEL REGOLAMENTO .....	PAG. 2
ART. 2	
ISTITUZIONE PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA .....	PAG. 2
ART. 3	
SOGGETTO PASSIVO E RESPONSABILE DEGLI OBBLIGHI TRIBUTARI .....	PAG. 2
ART. 4	
MISURA DELL'IMPOSTA .....	PAG. 3
ART. 5	
ESENZIONI/RIDUZIONI .....	PAG. 3
ART. 6	
VERSAMENTO DELL'IMPOSTA .....	PAG. 4
ART. 7	
INFORMAZIONE ALL'UTENZA .....	PAG. 5
ART. 8	
CONTROLLO E ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA .....	PAG. 5
ART. 9	
SANZIONI AMMINISTRATIVE .....	PAG. 5
ART. 10	
RISCOSSIONE FORZATA O A MEZZO RUOLO DEGLI IMPORTI DOVUTI AL COMUNE .....	PAG. 6
ART. 11	
RIMBORSI .....	PAG. 6
ART. 12	
CONTENZIOSO .....	PAG. 6
ART. 13	
EFFICACIA DEL REGOLAMENTO .....	PAG. 6

**approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 131 dell'1/08/2014**

*modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 30/3/2017 con effetti dall' 1/05/2017, con deliberazione CC.136 del 27/12/2018, deliberazione C.C. N. 6 del 30/01/2020 e deliberazione. C.C. n.37 del 7/5/2020.*

## **ART. 1**

### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14/3/2011. Il presente atto definisce le modalità di attuazione dell'imposta di soggiorno, a partire dall'anno 2015, il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle attività ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

## **ART. 2**

### **ISTITUZIONE PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA**

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Viterbo, per il turismo e a sostegno delle strutture ricettive, per interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
2. Il presupposto dell'imposta è il pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva e negli alloggi per uso turistico, ubicati nel territorio del Comune di Viterbo, come individuati dalla normativa regionale in materia di turismo nonché negli altri immobili destinati alla locazione breve di cui all'art.4 del D.L. n.50/2017 convertito con modificazioni con legge 21/6/2017 n.96.<sup>1</sup>
3. A partire dal Bilancio 2015, la destinazione del gettito dell'imposta è definita mediante apposita deliberazione del Consiglio Comunale da approvare prima della definizione del Bilancio di previsione.

## **ART. 3<sup>2</sup>**

### **SOGETTO PASSIVO E RESPONSABILE DEGLI OBBLIGHI TRIBUTARI**

1. L'imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di Viterbo (soggetti passivi), che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2).
2. Il soggetto passivo ha l'obbligo di corrispondere l'importo dovuto a titolo di Imposta di Soggiorno ai soggetti tenuti alla riscossione e al riversamento delle somme (responsabili degli obblighi tributari) i quali sono i gestori delle strutture ricettive alberghiere, extralberghiere agriturismo-ricettive e degli alloggi per uso turistico;
3. Nel caso di pernottamenti negli alloggi per uso turistico e negli altri immobili destinati alle locazioni brevi l'imposta di soggiorno è dovuta con diritto di rivalsa sul soggetto passivo, dai soggetti che incassano o intervengono nel pagamento del canone o corrispettivo dovuto per le locazioni brevi, inclusi i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare. Tali soggetti sono responsabili del pagamento dell'Imposta di Soggiorno ai sensi dell'art.4 c.5 ter del D.L. N.50/2017 con L.96/2017 e sono altresì tenuti agli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e

---

<sup>1</sup> Articolo modificato con deliberazione C.C.n.136 del 27/12/2018

<sup>2</sup> Articolo sostituito con deliberazione C.C.N.136 del 27/12/2018

dal presente regolamento, in particolare all'art.6, e dalle successive convenzioni che regoleranno gli accordi tra le parti.

#### **ART. 4**

##### **MISURA DELL'IMPOSTA**

1. L'aliquota dell'imposta è stabilita annualmente con deliberazione della Giunta comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2. lett. f) del TUEL, da un minimo di € 1,00 ad un massimo di € 3,50 per persona/pernottamento, per un massimo di 7 pernottamenti.
2. L'imposta è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia e classificazione delle strutture ricettive comunque definite dalla normativa della Regione Lazio, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.
3. Il Comune di Viterbo comunica preventivamente, con tutti i mezzi idonei, alle strutture ricettive le aliquote dell'imposta ed eventuali variazioni e decorrenze.

#### **ART. 5**

##### **ESENZIONI/RIDUZIONI<sup>3</sup>**

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
  - a. i minor fino al compimento del sedicesimo anno di età
  - b. i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie pubbliche e private del territorio provinciale, per un massimo di due persone per paziente
  - c. i pazienti che effettuano cure ospedaliere in regime di day hospital presso le strutture sanitarie pubbliche e private del territorio provinciale e le persone che li assistono, per un massimo di una persona per paziente.
  - d. gli studenti iscritti all'Università degli studi della Tuscia e ad altre Università che abbiano attivato sedi distaccate di corsi di laurea ubicati nel territorio comunale.<sup>4</sup>
  - e. persone con disabilità fisica, sensoriale e cognitiva.
  - f. un autista di pullman e una guida turistica di accompagnamento di gruppi non inferiori a 20 partecipanti
2. L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma b) e c) ed e) è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di una attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/20000 e s.m.i., contenente le generalità degli accompagnatori e dei pazienti, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente, secondo la normativa D.Lgs 196/2013.

---

<sup>3</sup> Articolo modificato con deliberazione di C.C. n. 21 del 30/3/2017 e con deliberazione C.C. n.6 del 30/01/2020

<sup>4</sup> comma modificato con deliberazione C.C. n.6 del 30/01/2020

- 3 . L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma 1 lett. d) è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di una attestazione che dimostri l'iscrizione del soggetto all'anno accademico in corso.
- 4 . Con la deliberazione annuale di fissazione della misura della tariffa la Giunta Comunale decide anche in ordine alla riduzione, fino a un massimo del 50% dell'imposta, per tutti i partecipanti ai gruppi turistici organizzati composti da almeno 20 partecipanti". Ai fini della presente riduzione, per "*gruppo organizzato*" si intende un gruppo composto da almeno 20 persone con viaggio organizzato mediante pacchetto turistico predisposto da organizzatore professionale con unica prenotazione e che alloggia nella medesima struttura ricettiva e si sposti mediante bus turistico dedicato. La riduzione sarà applicata a seguito di presentazione da parte dell'accompagnatore/rappresentante dell'organizzazione, di apposita dichiarazione tramite il modello predisposto dagli Uffici comunali, che dovrà essere conservato dalla struttura per le eventuali verifiche da parte degli organi di controllo competenti.

## **ART. 6**

### **VERSAMENTO DELL'IMPOSTA <sup>5</sup> / <sup>6</sup>**

1. I -soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta al gestore della struttura il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno al Comune di Viterbo secondo le seguenti scadenze:
  - entro il 16 maggio per i soggiorni relativi ai mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile;
  - entro il 16 settembre per i soggiorni relativi ai mesi di maggio, giugno, luglio, agosto;
  - entro il 16 gennaio per i soggiorni relativi ai mesi di settembre, ottobre, novembre, e dicembre.
3. Il gestore della struttura ha l'obbligo di dichiarare, nei medesimi termini di cui sopra, utilizzando il Software messo a disposizione dal Comune gratuitamente, il numero delle presenze caricate quotidianamente nella suddetta procedura informatica nel periodo di riferimento, il periodo di permanenza, con distinta indicazione di quello degli aventi diritto alle esenzioni/riduzioni di cui all'art.5, l'imposta totale incassata e gli estremi del versamento effettuato. La dichiarazione è trasmessa obbligatoriamente per via telematica alla struttura comunale competente indicata al gestore
4. L'imposta è corrisposta dai gestori delle strutture ricettive con bonifico sul conto corrente bancario, postale o con versamento diretto presso la tesoreria del Comune.
5. La Giunta Comunale può, con propria motivata deliberazione, in relazione a particolari esigenze tecniche e/o gestionali, differire il termine degli adempimenti previsti dai commi 2 e 3 del presente articolo.

---

<sup>5</sup> Articolo modificato con deliberazione di C.C. n. 21 del 30/3/2017

<sup>6</sup> Articolo modificato con deliberazione di C.C. n. 37 del 7/5/2020

## **ART. 7**

### **INFORMAZIONE ALL'UTENZA**

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Viterbo sono tenuti ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni/riduzioni dell'imposta di soggiorno.
2. Il Comune di Viterbo è tenuto a comunicare, in proprio, tramite il sito web istituzionale e con gli altri mezzi ritenuti opportuni e per il tramite dell'Ufficio Turistico Comunale, la presenza, l'entità e le esenzioni/riduzioni dell'Imposta di Soggiorno ai fini di fornire una informazione completa a tour operators, agenzie e turisti occasionali

## **ART. 8**

### **CONTROLLO E ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA**

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione della dichiarazione di cui al precedente art. 6.
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune.
3. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 161 e 162 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296

## **ART. 9**

### **SANZIONI AMMINISTRATIVE**

1. Le violazioni alle disposizioni applicative dell'imposta di soggiorno sono punite con le sanzioni amministrative tributarie previste dai decreti legislativi 18 dicembre 1997 n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 D.Lgs. 471/1997 pari al 30% dell'importo del non versato. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano altresì, le disposizioni previste dall'art. 16 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'articolo 6 del presente Regolamento, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a 500, ai sensi dell'articolo 7 bis D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*). Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981 n. 689.

4. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 7) si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 a 100, ai sensi dell'art. 7 bis D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*). Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981 n. 689.

#### **ART. 10**

##### **RISCOSSIONE FORZATA O A MEZZO RUOLO DEGLI IMPORTI DOVUTI AL COMUNE**

1. Le somme dovute al Comune per imposta, sanzioni e interessi, se non versate, sono rimosse coattivamente secondo la normativa vigente in materia.

#### **ART. 11**

##### **RIMBORSI**

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato dal soggetto passivo mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze.
2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento ovvero quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori ad euro 20,00.

#### **ART. 12**

##### **CONTENZIOSO**

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni tributarie, ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 (*Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413*).

#### **ART. 13**

##### **EFFICACIA DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2015.